

Polizza integrativa per rilascio di visto infedele

Domanda : In riferimento alla previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele sul Modello 730 da parte del CAF o di un professionista, da quando deve decorrere la polizza assicurativa professionale "integrativa"? L'adeguamento alla nuova copertura assicurativa è obbligatorio per tutti i CAF e professionisti?

Risposta :Il cd. Decreto "**Semplificazioni fiscali**", veicolato nel D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, all'[art. 6](#), co. 2, lett. a) e b), modifica l'art. 6, co. 1, e l'art. 22, co. 1, del Decreto n. 164/1999, contenenti disposizioni in merito alla **polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'assistenza fiscale**, rispettivamente riguardanti i CAF e i professionisti.

La nuova disposizione introdotta con il Decreto "Semplificazioni fiscali" prevede l'**obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile**, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.

Tale massimale, in entrambe le norme, deve rispettare una soglia minima.

Le modifiche apportate, che decorrono dal **13 dicembre 2014**, data di entrata in vigore del **Decreto Semplificazioni**, riguardano:

- l'innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale, precedentemente fissata in due miliardi di lire (euro 1.032.913,80);

- l'estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un **modello 730**, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, ai sensi dell'[art. 36-ter](#) del **DPR 600/1973**, ove l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

I soggetti abilitati al rilascio del **visto di conformità** sono tenuti ad adeguare il **massimale della polizza** prima dell'apposizione del **visto**, anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

Il professionista e il responsabile dell'**assistenza fiscale** che devono apporre il visto di conformità sulla **dichiarazione 730** sono tenuti, inoltre, ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, previsto dall'[art. 39](#) del D.Lgs. 241/1997.

Quindi, coloro che non intendono apporre tale tipologia di visto non sono tenuti ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura di detto nuovo rischio.

La **polizza assicurativa** della **responsabilità civile** per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la **totale copertura degli eventuali danni subiti** dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo **franchigie o scoperti**, e prevedere il **risarcimento** nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Con particolare riferimento ai **professionisti**, si chiarisce che coloro che sono già in possesso di **idonea copertura assicurativa** per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una **autonoma copertura assicurativa** che preveda un **massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale**, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma.

Il requisito della copertura assicurativa deve permanere nel tempo: pertanto, il professionista è tenuto a trasmettere alla **Direzione regionale** competente **copia del rinnovo della polizza assicurativa** o l'attestato di quietanza di pagamento, utilizzando preferibilmente la **posta elettronica certificata**